

III. La soprintendenza delli soprannominati Depositi resta affidata alla Diligenza, e Patrio zelo delli due Deputati del rispettivo Quartiere, quali Depositi saranno muniti di Chiavi, una delle quali sarà presso il Portinaro de' Conventi ove esistono li Depositi; così pure una sarà affidata all'Agente della Deputazione medesima; e parimenti del Deposito Regio Cesareo sarà consegnata chiave al Custode, che resterà destinato dal Generale Ispettore di Polizia.

IV. Quali Depositi dovranno esser visitati almeno due volte all'anno dalli rispettivi Deputati, obbligo de' quali sarà l'incontrar con l'inventario alla mano, che sarà formato, e che verrà ad essi consegnato, gli effetti tutti in quello esistenti.

V. Al caso di qualche Incendio, estinto che sia, dovranno li Deputati suddetti portarsi alla visita delli rispettivi Depositi per regolar gli Inventarij, e ripristinar gli Attreccj, che fossero andati smarriti al caso del seguito Incendio.

VI. Gli Attreccj tutti inservienti agli Incendj, esistenti nelli suddetti Depositi saranno al momento dell'Incendio consegnati alli Capi di cento, che verranno destinati, e saranno li detti Attreccj marcati con l'Aquila Imperiale, ed Arma di questa Città, onde possino facilmente esser riconosciuti non solo, ma anco li compratori castigati, oltre
la